

XXXI.

TORNATA DEL 24 GENNAIO 1887

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — *Sorteggio degli Uffici — Seguito della discussione del progetto di legge sulla istruzione superiore — Approvazione degli articoli 21 e 22 — Considerazioni del senatore Pierantoni sull'art. 23 — Risposta del ministro della istruzione pubblica — Approvazione dell'art. 23 e dei successivi fino al 28 ultimo della legge — Osservazioni dei senatori Mole-schott, Majorana-Calatabiano e Cremona, relatore, sull'art. 25, e del senatore Cannizzaro cui risponde il relatore, all'art. 28 — Relazione sopra alcune petizioni relative al progetto discusso — Discussione del progetto per: Modificazioni alla legge 4 dicembre 1858 sull'avanzamento dell'armata di mare — Osservazioni dei senatori Mezzacapo, Corsi Luigi, Majorana-Calatabiano e del ministro della marina — Approvazione del progetto di legge, con modificazioni agli articoli 6 e 7.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

È presente il ministro dell'istruzione pubblica; più tardi interviene il ministro della marina.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale viene approvato.

Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. Ora si procede all'estrazione a sorte degli Uffici.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. procede al sorteggio dei nomi dei senatori per la composizione degli Uffici, i quali rimangono composti così:

UFFICIO I.

Acquaviva
Alfieri
Allievi

Alvisi
Arrigossi
Assanti
Bariola
Basile
Benintendi
Beretta
Bertolè-Viale
Bonelli Cesare
Bonelli Luigi
Bonelli Raffaele
Bucchia
Cadorna Carlo
Cadorna Raffaele
Camuzzoni
Canonico
Cantoni
Cesarini
Chiavarina
Cipriani Pietro
Colocci
Consiglio

De Sonnaz Maurizio
 Di Revel
 Duchoquè
 Errante
 Farina Agostino
 Fasciotti
 Ferrero
 Finali
 Fossombroni
 Frisari
 Giuliani
 Gorresio
 Gozzadini
 Lacaita
 Linati
 Marescotti
 Martinengo
 Meneghini
 Morelli Domenico
 Palasciano
 Pallavicini
 Paoli
 Pasella
 Pavese
 Pecile
 Petri
 Pica
 Pierantoni
 Piola
 Plezza
 Prinetti
 Ricasoli
 Rossi Alessandro
 Ruschi
 Sanseverino
 Saracco
 Sforza Cesarini
 Sprovieri
 Tenerelli
 Torelli
 Torre Federico
 Torremuzza
 Vegezzi
 Verdi

UFFICIO II.

S. A. R. il Principe Amedeo
 Acton Guglielmo
 Amore
 Arcieri

Barracco Alfonso
 Barracco Giovanni
 Bardesono
 Bellinzaghi
 Berardi
 Boncompagni-Ottoboni
 Boschi
 Boyl
 Bruzzo
 Cacace
 Calenda
 Camerata-Scovazzo
 Caracciolo di S. Teodoro
 Cavalli
 Cencelli
 Cerruti
 Colapietro
 Colonna
 Correnti
 Corsi Tommaso
 Cucchiari
 Cusa
 D'Adda
 D'Ancona
 Delfico
 Della Rocca
 Della Verdura
 De Martino
 De Riso
 De Sonnaz Giuseppe
 Di Scalea
 Dossena
 Fornoni
 Fazioli
 Finocchietti
 Gagliardi
 Ghiglieri
 Giacchi
 Giannuzzi-Savelli
 Guerrieri-Gonzaga
 Guicciardi
 Irelli
 Jacini
 La Loggia
 La Russa
 Loru
 Macry
 Niscemi
 Pallieri
 Palmieri
 Petitti

Puccioni
Sacchi
San Martino
Scacchi
Sortino
Spalletti
Tabarrini
Todaro
Tornielli
Turrisi-Colonna
Verga Andrea
Vigliani
Zoppi

UFFICIO III.

Andreucci
Arezzo
Barbavara
Bargoni
Bartoli
Biscaretti
Borelli
Bordonaro
Calabiana
Cambray-Digny
Cannizzaro
Casalis
Castagnetto
Cavagnari
Cipriani Leonetto
Compagna
Cornero
Cosenz
Danzetta
D'Azeglio
De Sauget
De Siervo
De Simone
Di Casalotto
Di Moliterno
Di Sambuy
Di Santa Elisabetta
Eula
Fedeli
Figoli
Fiorelli
Gamba
Giustinian
Greco-Cassia
Griffini

Longo
Lovera
Maglione
Majorana
Malvezzi
Manfredi
Manfrin
Martinelli
Medici
Menabrea
Messedaglia
Mezzacapo
Michiel
Mirabelli
Miraglia
Nitti
Pandolfina
Pastore
Perazzi
Pernati
Piedimonte
Piroli
Podestà
Ranco
Rasponi
Riberi
Ridolfi
Rossi Giuseppe
Schiavoni
Tanari
Torrearsa
Trocchi
Verga Carlo

UFFICIO IV.

S. A. R. il Principe Eugenio
Amari
Angioletti
Artom
Bertini
Betti
Boccardo
Boncompagni Ludovisi
Borselli
Brioschi
Bruno
Cabella
Calcagno
Camozzi-Vertova
Campana

LEGISLATURA XVI — 1^a SESSIONE 1886-87 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 GENNAIO 1887

Carrara
Cavallini
Celesia
Cicccone
Cocozza
Collacchioni
Corsini
Corte
Corti
Dalla Valle
Deodati
Devincenzi
Di Giovanni
Farini
Ferrara
Ferraris
Florio
Giorgini
Gravina
Guarini
Guarneri
Giuli
Grossi
Lampertico
Magni
Marignoli
Mazzacorati
Migliorati
Moleschott
Morandini
Morelli Giovanni
Orsini
Paternostro
Perez
Pessina
Pettinengo
Pianell
Ranieri
Reali
Rega
Ricci
Semmola
Serafini
Sonnino
Sormani-Moretti
Tamaio
Tamborino
Tirelli
Tittoni
Valfrè
Valsecchi

Vitelleschi
Zini

UFFICIO V.

S. A. R. il Principe Tommaso
Acton Ferdinando
Annoni
Atenolfi
Auriti
Besana
Borromeo
Caccia
Cagnola
Caracciolo di Bella
Casaretto
Castellano
Cialdini
Corsi Luigi
Costa
Cremona
De Filippo
De Gasparis
Del Giudice
Delle Favare
Diana
Di Bagno
Di-Robilant
Di Sartirana
Faina
Faraldo
Farina Mattia
Ferrati
Fontanelli
Fusco
Gadda
Garzoni
Lauri
Luciani
Magliani
Malusardi
Mantegazza
Manzoni
Mari
Massarani
Melodia
Merlo
Mischi
Montanari
Morosoli
Moscuza

Pacchiotti
 Pietracatella
 Pissavini
 Poggi
 Revedin
 Riboty
 Robecchi
 Roissard
 Rosa
 S. Cataldo
 Sauli
 Scalini
 Scarabelli
 Secondi
 Solidati-Tiburzi
 Tholosano
 Tommasi
 Torre Carlo
 Vallauri
 Villari
 Visconti-Venosta
 Visone

**Seguito della discussione del progetto di legge
 N. 7.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: « Modificazioni alla legge sull'istruzione superiore ».

Si era rimasti all'art. 21 che fu rinviato all'Ufficio centrale, il quale mi ha trasmesso l'emendamento che propone di cui darò lettura.

Leggerò intanto l'articolo del testo ministeriale:

Art. 21.

« Gli statuti di cui all'articolo precedente, saranno preparati da un'apposita Commissione, i cui componenti saranno designati dalle rispettive Facoltà di tutte le università dello Stato.

« Un decreto reale stabilirà la procedura da seguirsi per questa designazione, in guisa che nella Commissione siano rappresentate le principali discipline colla debita proporzione.

« Sono eleggibili a membri della Commissione predetta i professori ordinari (attuali ed emeriti) delle università e scuole superiori e le persone estranee all'insegnamento ufficiale, illustri nelle scienze e nelle lettere, e quelle

che siano appartenute per quattro anni al Consiglio superiore di pubblica istruzione ».

Al comma secondo di quest'articolo, l'Ufficio centrale presenta un suo emendamento così formulato:

« Ciascuna Facoltà presenta una terna dalla quale il ministro sceglie un nome in guisa che nella Commissione sieno rappresentate le principali discipline ».

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Avevo presentato un emendamento ad un'alinea di questo articolo. L'Ufficio centrale fu cortese di accettare il pensiero principale che informava il mio emendamento; quindi io nel ringraziarlo, dichiaro di ritirare l'emendamento stesso.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PIERANTONI. Se l'Ufficio centrale avesse studiato le condizioni di idoneità dei professori eleggibili all'ufficio di compilatori degli statuti delle Facoltà, avrebbe dovuto scrivere la incompatibilità dei professori membri del Consiglio superiore ad essere eletti per questa ragione. Secondo il sistema vagheggiato dai pochi membri dell'Ufficio centrale, che si occupano della legge, il lavoro della Commissione de' professori, specie di un piccolo parlamentino scolastico, deve essere riveduto ed approvato dal Consiglio superiore. Nei Parlamenti e nel potere giudiziario il sistema bicamerale e quello di una prima istanza e di una Corte di appello vogliono che chi ha deliberato e votato in una assemblea o in primo grado, non prenda parte al lavoro di revisione, o dell'appello. Invece l'articolo della legge lascia ai professori la possibilità di appartenere alla Commissione ed al Consiglio.

Il relatore poi non considera a quale infimo valore la grande autonomia promessa e la libertà universitaria sono ridotte? Con l'articolo in discussione si sanziona per ciascuna Facoltà una terna di professori, dalla quale il ministro della pubblica istruzione sceglierà il commissario. Il ministro avrà le sue simpatie e preferirà fra i tre colui che può credere seguace delle sue idee.

Queste misere condizioni fatte alla riforma universitaria non meritano più l'attenzione del Senato. Disposizioni legislative di questo genere non ammettono emendamenti, vogliono il voto contrario.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola metterò ai voti l'art. 21 che rileggo con la modificazione introdotta dall'Ufficio centrale.

Art. 21.

« Gli statuti di cui all'articolo precedente saranno preparati da un'apposita Commissione, i cui componenti saranno designati dalle rispettive Facoltà di tutte le università dello Stato. « Ciascuna Facoltà presenta una terna dalla quale il ministro sceglie un nome in guisa che nella Commissione siano rappresentate le principali discipline.

« Sono eleggibili a membri della Commissione predetta i professori ordinari (attuali ed emeriti) delle università e scuole superiori e le persone estranee all'insegnamento ufficiale, illustri nelle scienze e nelle lettere, e quelle che siano appartenute per quattro anni al Consiglio superiore di pubblica istruzione ».

Chi lo approva voglia sorgere.

Senatore PIERENTONI. Domando la controprova.

PRESIDENTE. Quelli che non approvano questo articolo, come è stato testè letto, vogliono alzarsi.

(L'art. 21, dopo prova e controprova, è approvato).

Art. 22.

« Gli statuti delle Facoltà avranno forza di legge quando siano approvati dal Governo, udito il Consiglio superiore di pubblica istruzione, e promulgati per decreto reale.

« I detti statuti sono soggetti a revisione dopo scorsi almeno cinque anni, sulla proposta di una nuova Commissione, formata ed eletta come la prima ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo art. 22.

Se nessuno chiede la parola lo pongo ai voti.

Chi intende approvarlo voglia sorgere.
(Approvato).

Art. 23.

« Il ministro della pubblica istruzione, udito il parere del Consiglio superiore, promuoverà la compilazione dello statuto universitario, o regolamento generale, per tutte le università dello Stato, da promulgarsi per decreto reale.

« Questo statuto determinerà:

a) le attribuzioni delle Autorità universitarie, e le norme per l'amministrazione delle rendite e pel governo dell'università;

b) le norme per l'elezione del rettore e dei presidi;

c) il calendario scolastico e le norme per la pubblicazione degl'indici e degli orari dei corsi delle Facoltà;

d) i doveri e diritti degli insegnanti, e le norme per la vigilanza de' corsi;

e) le norme per l'iscrizione degli studenti e degli uditori nella matricola dell'università e nell'albo della Facoltà, e per l'iscrizione ai singoli corsi;

f) le norme per la riscossione degli onorari de' corsi e de' diritti di propine d'esame, e pel riparto di quelli tra gl'insegnanti e di questi tra gli esaminatori: detratta la quota spettante all'esattore;

g) i doveri e i diritti degli studenti, e le prescrizioni disciplinari per essi e per gli uditori;

h) le norme per gli attestati di presenza; pei certificati di studio e pei fogli di congedo;

i) le norme per l'esenzione totale o parziale dalle tasse e dagli onorari de' corsi;

k) le regole direttive per la associazione degli studenti e per la costituzione di un comitato elettivo che li rappresenti;

l) l'istituzione della Cassa di sussidi per gli studenti, di cui all'art. 17;

m) le attribuzioni degli assistenti e degli impiegati amministrativi ».

PRESIDENTE. A quest'articolo l'Ufficio centrale propone di surrogare la seguente dizione:

« Un regolamento generale da promulgarsi per decreto reale conterrà le norme amministrative disciplinari che devono essere comuni a tutte le università dello Stato ».

Signor relatore, vuole sviluppare questo emendamento?

Senatore CREMONA, *relatore*. La ragione è semplicissima. Le materie che entrano in un regolamento generale, amministrativo e disciplinare, sono molte e svariate.

Da principio era sembrato opportuno d'indicarle ad una ad una; ma poi, con più maturo consiglio, si è veduto il pericolo o di ometterne qualcuna, o per avventura di includerne alcuna di soverchio.

E d'altra parte qui si tratta di un provvedimento che non ha nulla di eccezionale; si tratta unicamente di un regolamento universitario, analogo a quelli che ci sono sempre stati, colla differenza che non comprenderà le materie scolastiche, d'indole scientifica, le materie cioè che devono entrare negli statuti contemplati nell'art. 20.

Si tratta insomma di un regolamento amministrativo e disciplinare per le università. Perciò ci è sembrato conveniente di restringere tutta la materia in quelle poche e semplici parole che ora costituiscono la dizione dell'art. 23, restando fermo il concetto che alcune norme amministrative e disciplinari saranno comuni a tutte le università, ed altre invece saranno lasciate all'autonomia locale e potranno risultare diverse da un'università all'altra. A queste ultime si allude nell'art. 24, dove appunto è significato che ciascuna università provvederà singolarmente ed in modo autonomo a ciò che non fosse stato determinato nel regolamento generale comune.

PRESIDENTE. È aperta la discussione sull'articolo 23 come è stato emendato dall'Ufficio centrale d'accordo col ministro.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Cumpio ancora il dovere di parlare contro quest'altro articolo della legge ridotto dalla mutabilità del volere di due commissari a minime proporzioni. Io son certo di non convincere la maggioranza dei pochi colleghi che assistono alla discussione, intorno la giustizia delle cose che dico, ma prendo ad epigrafe del mio discorso queste parole: *Dixi et salvavi animam meam*.

Il disegno di legge, che ci venne dalla Camera elettiva del Parlamento, conteneva un sistema pedagogico e giuridico chiaramente de-

terminato. Le università avrebbero acquistata l'autonomia scientifica e coltivata la scienza per la scienza; il Governo con gli esami di Stato avrebbe provveduto all'accertamento delle condizioni d'idoneità che per le idee dominanti nella nostra società si credono ancora necessarie per l'esercizio di alcune professioni: quali l'avvocatura, la medicina, l'ingegneria e per il concorso agli uffici pubblici.

La lunga discussione seguita nell'altro ramo del Parlamento, ove un solo oratore pronunciò più di 40 discorsi, nonchè l'alto sapere del Senato potevano consigliare un'opera accurata di emendazione. Ora che la legge è ridotta a questo estremo, a volere ritogliere al potere legislativo il diritto di provvedere alla riforma universitaria, sorgo a difendere l'ordine costituito delle università, i diritti dei cittadini italiani dall'onnipotenza del regolamento.

I senatori, che hanno seguito il corso della discussione, non possono più comprendere le idee, che i professori Cremona e Cannizzaro stimano di porre a fondamento di questa legge. Se ascolto l'uno de' due colleghi, la cui parola ha pregio e per il merito dell'uomo e perchè fa parte della Commissione legislativa, io comprendo che il disegno di legge è ridotto a modeste proporzioni. Il Cannizzaro ci ha detto: Già da molto tempo i ministri fanno per regolamenti tutti i provvedimenti che stimano necessari all'ordine ed all'aumento della pubblica istruzione. I regolamenti seguono i regolamenti. Da noi si è creduto di temperare l'azione liberissima del ministro, castigandone l'opera, mediante il voto di una Commissione di consulenti eletti dai corpi insegnanti, e con la prescrizione che per cinque anni almeno gli statuti non saranno modificati. Cotesto è il pensiero rivelato dall'illustre amico e collega il professore Cannizzaro.

Se ascolto invece il chiarissimo prof. Cremona, debbo credere che il disegno di legge contenga tanti e tali benefici da essere votato con entusiasmo e riconoscenza.

Il relatore crede che la legge contenga tuttora una grande riforma: la libertà d'insegnamento e l'autonomia scientifica sopra l'esempio delle istituzioni universitarie della Germania.

L'uno e l'altro degli oratori apertamente s'ingannano. È vero che i ministri abusarono della potestà regolamentare e che l'abuso rimase tol-

lerato per l'indulto dei voti delle maggioranze parlamentari; ma il Parlamento non può sanzionare come legale l'abuso sol perchè non fu corretto.

Il relatore che studiò la legge venuta dalla Camera dei deputati e che vagheggiò molte riforme, se guarderà il vuoto di questa legge, si troverà sorpreso come le Marie quando videro che il corpo del Nazzareno non era più nel sepolcro, ove lo cercarono (*risa*). Infatti di giorno in giorno i due o tre membri della Commissione, che ancora la rappresentano, vanno *intorno con le forze*, e con nuove deliberazioni resecano non già il progetto dell'Ufficio, ma lo stesso progetto che il ministro Coppino presentò il 28 giugno 1886. Talchè il risultamento della lunga elaborazione degli studi e della discussione che prende la data da due anni, l'uno cessato e l'altro novello, si ridurrà all'abdicazione del potere legislativo scritta nell'art. 23. Esso proclama l'onnipotenza del regolamento, quando è tuttora in vigore la Costituzione che fece del potere regolamentare un potere pedissequo alla legge e condizionato alla sola esecuzione delle leggi. L'art. 5 della Costituzione, che riconosce al Re la potestà di fare regolamenti, aggiunge: *necessari per l'esecuzione delle leggi senza sospenderne l'osservanza o dispensarne*.

Queste parole furono prese dall'art. 13 della Carta costituzionale francese del 1830. La Costituzione della restaurazione borbonica all'art. 14 non conteneva tali condizioni e recava invece: *i regolamenti per la sicurezza dello Stato*. Per questa frase Carlo X, ingannato da assurdi consiglieri, fece le celebri ordinanze violatrici del patto costituzionale.

La nuova Camera soppresse le parole *sicurezza dello Stato* ed aggiunse le altre: *senza sospendere e dispensare dalle leggi*. Oggi nella legge Casati e in talune altre minori leggi è riposto tutto l'ordinamento universitario. Il potere regolamentare è limitato al fine sanzionato nell'art. 5 dello Statuto. Invece l'art. 23 del progetto in discussione senza limiti, senza temperamento, dovrebbe conferire al ministro la potestà di derogare alla legge Casati nell'atto che si vuole che questa legge sia pubblicata di nuovo.

Basta enunciare il fine di quest'articolo per dire che è cosa nuovissima e contraria alla divisione dei poteri, alle competenze del potere legislativo. I legislatori, che la votassero, do-

vrebbero assumere una grande responsabilità, facendo un getto delle competenze legislative.

Il nostro illustre signor presidente ha invitato il relatore dell'Ufficio centrale ad esporre le ragioni, per cui l'art. 23 è, per nuova proposta di emendamento, ridotto a più laconica proporzione.

Nel progetto si conteneva una enumerazione delle materie che il regolamento doveva contenere. Ora invece si vuole un regolamento legislativo e si lascia piena balia agli autori ed al ministro di comprendervi qualunque materia. Col massimo buon volere ho ascoltato le dichiarazioni del relatore. Egli ha detto soltanto queste due ragioni: che si è pensato di abbandonare la indicazione delle materie, che entrano in quest'articolo, perchè sono svariate, e si è quindi pensato che se ne potesse omettere qualcheduna; perciò si è creduto meglio di tutto affidare al potere regolamentare.

Se queste sono le sole ragioni, che hanno motivato l'emendamento, permettetemi, illustri colleghi, che io dica che queste considerazioni avrebbero dovuto condurre a conseguenze pienamente opposte, perchè, se i commissari pensano che i legislatori, consci della legislazione presente e dei bisogni delle università, possano avere omessa alcuna materia nel manifesto di uno statuto generale, come non temono che il ministro col solo lavoro consulente di una Commissione possa accettare la responsabilità di provvedere meglio che la legge non avrebbe fatto? E l'onorevole ministro, che al certo non pensa di lasciare il portafoglio, osa assumere un lavoro così difficile?

Le ragioni dell'Ufficio centrale, esposte con la forma severa e brevissima, che è propria del relatore, sono tali che non possono convincere gli altri avversari di questa legge, i quali vanno aumentandosi sotto la doppia schiera di coloro che votarono contro e che discorrono, e di coloro che credono che sia persino inutile di più oltre discorrere di questa legge.

Ed ora permettetemi di dire come lo espediente, non posso dirlo sistema, adottato dai superstiti dell'Ufficio centrale, è pienamente contrario ai principî dei governi liberi e parlamentari ed a quanto le società moderne hanno fatto in ordine alla riforma dell'insegnamento universitario.

Farò questa dimostrazione incominciando dallo

esame di una sola delle materie, che la legge vorrebbe abbandonare al potere esecutivo, ossia, la *materia disciplinare delle università*.

L'obbietto delicatissimo è sanzionato dalla legge Casati. Il regolamento dal nome del ministro Coppino violò quella legge. Invano le mie interpellanze in Senato e quelle di egregi deputati nell'altra Camera chiesero il ritorno all'osservanza della legge: prevalse nell'animo della maggioranza la questione di gabinetto. Il disegno di legge, che chiede la novella pubblicazione della legge Casati per la preferenza certissima della legge sul regolamento e per la data più recente della legge di nuovo pubblicata, avrebbe la conseguenza di far cadere le disposizioni del regolamento contrarie alle disposizioni legislative. Invece se l'articolo, di cui parlo, permetterà al regolamento di provvedere alla disciplina universitaria, il ministro non soltanto potrà mantenere le disposizioni regolamentari vigenti, ma potrà accrescere le pene, i rigori e creare le autorità, che le debbono applicare.

Altre volte indicai al Senato le illegalità scritte nel regolamento universitario degli 8 ottobre 1876, fermandomi sopra quella, per cui la interdizione temporaria di una o più corsi quando si estenda oltre il periodo di tre mesi annulla la iscrizione dello studente ai corsi e non aggiunge soltanto, come diceva il ministro nella relazione, danni economici, ma ritarda la idoneità ai pubblici uffici, allo esercizio professionale.

Il diritto punitivo è forse il più gran potere della sovranità. Tutti i magistrati ed i giuristi che sono in questa assemblea sanno che non può essere delegato. Le punizioni disciplinari sono sanzionate nella legge scolastica Casati. Crede il Governo che quelle sanzioni non bastino? Crede che debbano essere emendate? Proponga al potere legislativo modificazioni ed aggiunte al disegno di legge.

Voi sapete, o signori, che le università rimaste col loro diritto storico di corporazioni medioevali hanno col diritto di rappresentanza anche quello punitivo. Ebbene, i mutamenti politici avvenuti in Europa negli ultimi anni vanno correggendo questi privilegi, cagioni di ineguaglianze e riconducono alla sovranità questo gravoso ufficio, tanto più che in Inghilterra e in Germania i tribunali scolastici sollevavano e sollevano spesso conflitti tra le giu-

risdizioni comuni e quella speciale dei tribunali universitari.

La Prussia per le annessioni dell'anno 1866 ora possiede nove università complete per le Facoltà di teologia, di diritto, di medicina e filosofia, le quali sono le università di Berlino, di Bonn, Breslau, Gottinga, Greifswald, Hall, Kiel, Koenigsberg, Marbourg e due incomplete, l'accademia di Münster ed il *Lyceum Hosianum* di Brauensberg. I giovani in esse accolti godevano i due privilegi: di essere regolati da una legislazione particolare, e in un gran numero di casi di sottostare alla giurisdizione accademica e non ai tribunali ordinari.

Invece la Prussia con la legge del 20 maggio 1879 regolò in diciannove articoli le pene disciplinari universitarie e decretò che la nuova legge, che ha ristretta la giurisdizione accademica e la potestà regolamentare di dettare le pene, fosse andata in vigore in pari tempo col novello ordinamento giudiziario.

Infatti l'ultimo articolo di quella legge reca: « La legge entrerà in vigore nello stesso tempo del nuovo ordinamento giudiziario ».

Quando lo Stato ch'è prevalente nella Germania, la Prussia, corregge gli ordinamenti storici medioevali, e richiama al potere legislativo l'ufficio di sanzionare le discipline punitive per la tendenza delle società moderne all'eguaglianza de' diritti e de' doveri e per la fine della distinzione dei ceti, il Senato sarà dichiarato incompetente perfino nella materia disciplinare e permetterà che i pochi professori scelti nella terna ed il ministro correggano la legislazione scolastica vigente? E sinora il Parlamento ha pensato a fare i codici; chi gliene ha negata la competenza? È forse stato abolito quel canone di giustizia e di libertà che stabilisce, che soltanto le leggi possono restringere il libero esercizio dei diritti dell'uomo e del cittadino? È stata revocata la sanzione dell'articolo 24 dello Statuto che dichiara l'eguaglianza dei cittadini e la loro ammissibilità agli uffici pubblici, *salve le eccezioni determinate dalle leggi*? La libertà individuale non è più garantita?

Non basta che sia in vigore un regolamento che viola la legge? La legge stessa deve proclamare la onnipotenza del regolamento?

La legge Casati agli articoli 143, 144, 146 determina le pene disciplinari, le autorità scolastiche competenti ad applicarle. Per l'art. 143

Le pene disciplinari sono: l'ammonizione, l'interdizione temporanea di uno o più corsi, la sospensione dagli esami, l'esclusione temporanea dalla università.

Il regolamento Coppino accrebbe il rigore e gli effetti di queste pene, mutò le autorità scolastiche assegnate ad infliggerle; giunse persino a volere che il Consiglio accademico punisca lo studente, che si associ fuori la cerchia degli stabilimenti universitari a scopo politico.

Nessuno può essere privato delle libertà garantite dalle leggi e dallo Statuto se non per legge novella dello Stato. Altra volta io esposi, nelle interpellanze del 4 dicembre 1885, le modificazioni, che l'onorevole Coppino aveva recato alla legge Casati per abuso di regolamento. Allora egli non altrimenti si difese dell'abuso del potere regolamentare, se non dicendo che si era consigliato con uomini di merito. Sempre seguendo l'ordine del suo pensiero, ora egli chiede che il regolamento prenda il luogo della legge.

Possiamo noi permettere nell'atto che col l'articolo 1° di questa legge si vuole prescrivere la ripubblicazione della legge Casati, che si voti l'art. 23 per cui si permette al potere ministeriale di fare un regolamento che provvederà di nuovo al diritto punitivo delle università? Credeva il ministro che la legge Casati non era buona? Perchè la vuole ripubblicata? La crede degna di correzione? Perchè non volerla corretta secondo le forme dell'art. 10 della Costituzione?

Tenni l'ufficio di legislatore per molti anni per volontà di popolo, ora lo esercito per concessione costituzionale. I magistrati ed i patrioti, che qui dentro seggono, possono accettare questo articolo così come è redatto? Non lo credo!

Ma abbandonando questa materia del diritto punitivo, passo a discorrere delle altre parti della legge, che gli onorevoli Cremona e Cannizzaro si ostinano a credere tecnica e non politica. Per altra via riaffermerò la dimostrazione già fatta che l'ordinamento degli studi è di competenza legislativa, indicando alla mente del ministro (chè il Senato ben conosce il movimento legislativo contemporaneo) questo fatto: che nel tempo nostro i Governi ed i Parlamenti vanno correggendo la condizione giuridica delle stesse università, che finora vivevano come corporazioni medioevali. Nè si può dire che tale azione

legislativa non sia pertinente e giusta, perchè anche le corporazioni sorsero per carte di autorizzazione concedute dai sovrani, ed ora che il potere non è più assoluto, ma diviso, tanto le persone fisiche quanto le morali debbono ottenere giustizia e legge dai Parlamenti e dal re. Le università inglesi, che ebbero l'incorporazione dai re d'Inghilterra, oggi sottostanno all'azione del potere legislativo. Cito, ad esempio, l'Irlanda che aveva due sole università: quella di Dublino e la *Queen's university*. Dopo che l'Inghilterra abolì la religione di Stato per quel popolo cattolico, gl'Irlandesi domandarono una università simile a quella libera di Londra, ed una legge del Parlamento ha fondata questa terza università. Le due università di Oxford e di Cambridge sono altamente gelose della loro autonomia, de' loro privilegi fondati sopra il diritto storico. Or sono dieci anni, una legge del 1877 riuni in un solo atto legislativo due *bill*, l'uno sulle biblioteche (*Public Libraries Act*) e l'altro sul regime delle università (*University Act*). Questa legge toccò una parte delicatissima delle fondazioni universitarie. I *clerical fellowship* sono specie di pensioni conferite a studenti distinti.

Addurrò numerosi esempi, invocando le leggi più recenti.

La Chiesa anglicana aveva il diritto di riserva per parecchi posti e ne usava come mezzo per trarre a sè i giovani distinti. Queste antiche istituzioni fondate da principi e da devoti sono state battute in breccia, dandosi per la legge piena facoltà di regolare la collazione dei benefizi ai commissari amministratori delle università.

Che cosa non si è detto e non si è scritto sopra le libertà delle fondazioni in Inghilterra? Lo Stato non si è peritato dal toccare ad un diritto, che era raccomandato pur anche dal principio religioso, perchè la società inglese non è più strettamente feudale; già l'ultimo ceto reclama i suoi diritti, e la borghesia discute l'abolizione del diritto di primogenitura nella proprietà e di famiglia e l'abolizione della Paria ereditaria.

Se prendiamo ad esame le leggi scolastiche deliberate negli ultimi anni dalle altre nazioni, nè il ministro nè i due commissari, che ne accolsero le idee, troveranno da indicarne una, la quale abbia negato al potere legislativo il di-

ritto, anzi il dovere di provvedere alla fondazione delle cattedre, alla ripartizione degli insegnamenti ed alle altre norme pedagogiche dell'insegnamento, che contengono gravi questioni di diritto sociale.

La Dieta di Gallizia, per esempio, ai 30 settembre ed ai 21 ottobre 1881, invitò il Governo a chiedere al potere legislativo la creazione di una Facoltà di medicina nella università di Lembergh, perchè in Gallizia il servizio medico lascia molto a desiderare e solamente l'università di Cracovia provvede le popolazioni di medici, ed una cattedra di storia della Polonia, perchè quel paese è abitato in gran parte da Polacchi, ed altra volta era il centro del regno di Polonia.

L'Olanda ha una legge 28 aprile 1876, per l'insegnamento universitario. L'art. 7 di questa legge introdusse il biforcamento degli studi separando quello delle scienze dall'altro delle lettere. Dopo una lunga discussione, la legge 7 maggio 1878 ammise la libertà delle iscrizioni, facendo cessare la separazione delle due Facoltà. Il solo fatto dell'abolizione dei vincoli agli studenti, che per i nostri regolamenti opposti sono condannati a frequentare una sola Facoltà, con l'obbligo degli esami annuali, contiene il riconoscimento del diritto di libertà scientifica ed una riforma, dalla quale possono derivare grandi vantaggi al pubblico insegnamento. La maggioranza de' professori vorrà sempre le iscrizioni, gli esami, per avere un uditorio. Invece con la libertà delle iscrizioni e con la non divisione dei corsi si lascia libertà alla vocazione del giovane, il quale ottiene il modo di fare i primi esperimenti, di saggiare gli studi per sottrarsi da una vocazione errata o spesso imposta dall'autorità domestica, tanto necessaria per il governo dei minorenni.

Il Breal e moltissimi scrittori contemporanei, che vanno studiando le questioni della riforma dell'insegnamento universitario, adducono nobilissimi esempi di giovani, che liberi cercarono la via della gloria scientifica. Mi ricorda nel libro del Breal di avere trovato un esempio meritevole di nota, desunto dalle memorie di Carlo Raumer, fratello del grande storico Federico.

L'esempio proverà che se la Germania non avesse la libertà dell'iscrizione, ed avesse rigorosamente scritta la separazione delle Facoltà, la condanna dei giovani al domicilio coatto

universitario, non le avrebbe dato i grandi scienziati che le fecero e le fanno onore.

Nel 1801 Carlo Raumer lasciò il ginnasio per andare a Gottinga a studiare il Diritto. Egli si fece iscrivere presso il prof. Waldek che insegnava Istituzioni e Pandette a modo antico. L'anno appresso seppe che l'Hugo della nuova scuola storica inaugurava un corso, e subito corse ad ascoltarlo. Mentre attendeva a quegli studi coltivò la scienza dell'amministrazione; durante i due primi anni frequentò l'insegnamento delle matematiche col Thibaut e la storia naturale col Blumendach; e s'iscrisse persino ad un corso della pittura, a quelli delle lingue viventi.

Nel 1803 il Raumer andò ad Halle per ascoltare il celebre filologo Wolf e prese tanto diletto allo studio della filologia che seguì i corsi per tre trimestri. I suoi doveri universitari erano terminati; il Raumer doveva prendere il berretto di dottore; in questo mentre un collega gli scrisse che ad Halle un nuovo professore, lo Steffens, aveva preso ad insegnare la geologia; il Raumer si recò ad ascoltarlo: per la voce del nuovo discente la geologia era diventata materia dilettevole.

Il Raumer fu preso di amore pel suo maestro; si dedicò alle ricerche geologiche. A 27 anni era professore. Egli morendo nel 1865 professore dell'università di Erlangen lasciò opere di geologia reputatissime, una geografia della Palestina ed una eccellente storia della pedagogia. Queste esperienze e queste riprove, i molteplici mutamenti di maestro, i saggi fatti prima di determinare la sua vocazione addimostrano la grande utilità che si ottiene dalla libertà degli studi.

L'esame di altre leggi recenti dimostra il mio assunto: ossia, che il potere legislativo non si dichiara incompetente nello affermare le regole del pubblico insegnamento.

Il cantone di Lucerna con la legge del 26 ottobre 1879 provvide all'insegnamento scolastico superiore; il Brasile di recente proclamò la libertà dell'insegnamento per opera del ministro liberale Leonzio De Carvalho.

L'Assia imitò la Prussia nel 1879 correggendo la giurisdizione scolastica per l'università di Geissen.

Il Belgio con la legge del 30 luglio 1879 corresse la legge del 1842, per determinare spe-

cialmente la condizione dei professori. Infine non dobbiamo dimenticare le memorande discussioni delle Camere francesi per la riforma universitaria, che rinnovò le legislazioni scolastiche dei due imperi, correggendo e rinnovando le leggi del 1808 e del 1850.

Se queste sono le tendenze del secolo, se in ogni parte, in cui aleggia uno spirito di novità, i Parlamenti attendono a correggere e perfezionare gli ordinamenti scolastici, il Senato che ricevette una legge dalla Camera elettiva in cui era affermata la competenza legislativa, ed era stato discusso per 41 seduta un progetto che sanzionava un sistema nuovo e di piena riforma, vorrà accogliere il tardivo disegno del ministro Coppino, che dichiara l'incompetenza del Senato e della Camera a decidere la riforma? Crede il Senato conveniente di togliere alla Rappresentanza nazionale il diritto di discutere i problemi politici e pedagogici dello insegnamento superiore?

Voi, patrioti esimî, voi, dotti giureconsulti, voi, esperti ufficiali dello Stato, proclamerete l'onnipotenza ministeriale, non solamente a beneficio dell'attuale Ministero, ma per tutti i successori, che le lotte politiche indicheranno alla Corona? La risposta la darà la muta eloquenza dell'urna. Tuttavia io penso che in quest'assemblea non sia lecito ripetere il detto di Plinio: « i voti si contano e non si pesano ». Qui invece e si pesano e si contano.

Mi conforta il vedere che gli uomini più autorevoli, e che sono onore dell'insegnamento nazionale, qui sono divisi in due schiere: alcuni combattono a viso aperto una legge impossibile, altri tacciono aspettando l'esperimento dell'urna. L'onor. ministro mi ascolti: per lui e per i suoi aderenti questa legge che doveva contenere la grande promessa della riforma universitaria, o rimarrà sepolta nell'urna, o correrà all'esame dell'altra assemblea per essere condannata dall'altro ramo del Parlamento. Il paese rimarrà deluso nelle sue speranze.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Non ho chiesto di parlare per rispondere al discorso dell'onorevole senatore Pierantoni, il quale, o con argomenti, o con citazioni nuove non ha fatto che ripetere ciò che ha annunciato in-

nanzi; ma solo per chiamare l'attenzione del Senato sopra un'accusa, per ciò che nei regolamenti che portano il mio nome riguardo la disciplina, mi si accusò di essere uscito dalla legge Casati e di averla messa in non cale sostituendovi l'arbitrio ministeriale.

Di regolamenti che portano il mio nome ce ne sono due. Uno è brevissimo che modifica alcune parti, ed io non leggerò che le pene.

L'articolo della legge Casati che è il 143 stabilisce per pene l'ammonizione, l'interdizione temporaria, la sospensione dall'esame, l'esclusione temporaria dalle università.

Il mio regolamento del 1876 stabilisce l'ammonizione, l'interdizione temporaria, la sospensione dagli esami, l'esclusione temporaria dalle università.

L'ultimo del 1885 stabilisce le medesime cose.

La legge Casati dice che queste pene possono essere applicate dal preside, dal rettore e dalla Facoltà. I regolamenti miei dicono invece dal rettore e dalla Facoltà.

La parte legislativa non fu alterata in nessuna maniera, nè il ministro si è arrogato autorità alcuna. E mi basta aggiungere qui un'unica considerazione sopra l'articolo così come fu redatto la prima volta, così come fu corretto la seconda.

Le materie che qui sono indicate hanno le loro norme costitutive nella legge Casati.

Non s'introduce un principio nuovo: ma si traducono le prescrizioni legislative come fu fatto sempre, affinchè non si stabiliscano diversi principî in una legge stessa.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. È mio dovere di ricondurre l'attenzione del signor ministro sopra la legge Casati, affinchè ricordi le modificazioni, che il regolamento a quella introdusse.

La legge Casati, l'ho già detto, all'art. 143 sanziona quattro pene: l'ammonizione, l'interdizione temporanea di uno o più corsi, la sospensione dagli esami, l'esclusione temporanea dall'università. Gli scrittori riprendono l'interdizione temporanea di uno o più corsi, perchè non è civile la legge che vieta lo studio e che permette il libertinaggio di non andare a scuola.

Il ritardare di uno o due anni il conseguimento della laurea non è punizione che risponde ai canoni del diritto penale moderno. Si vogliono

discipline che ridestano la coscienza del dovere, non ostracismi, che offendono i diritti delle famiglie.

L'applicazione della prima pena deve per legge essere fatta dal preside della Facoltà; quella della seconda dal rettore, le altre due debbono essere pronunciate dalla Facoltà.

Il regolamento del 1886 per l'art. 53 toglie alla Facoltà il diritto di fare da giudice, e rimette al rettore la potestà d'infiggere l'ultima pena sul voto unanime del Consiglio superiore.

Se l'onor. ministro della pubblica istruzione intende il linguaggio giuridico, comprenderà che le pene disciplinari come quelle del codice comune hanno i loro gradi e le loro competenze.

La Facoltà pel regolamento contro la legge deve infliggere le altre tre pene, ed anche la interdizione, che prima spettava al rettore.

L'onor. Coppino non ebbe la superbia di regolare queste materie; altra volta qui disse che si era consultato con molti amici, che a lui avevano indicato queste modificazioni. Gli amici ed il ministro dovevano sapere che non è lecito con disposizioni di un regolamento derogare la legislazione esistente e le competenze delle autorità scolastiche.

Indicherò un'altra osservazione. Per l'art. 161 della legge l'ammonizione deve essere fatta dal rettore in presenza del preside, dopo aver sentito l'incolpato. Il diritto della difesa è un diritto naturale. Per il regolamento la Facoltà deve infliggere le pene con voto palese a semplice maggioranza sol che abbia sentita la lettura dell'atto di accusa e dei documenti. Non sa il ministro che la questione dell'unità o della maggioranza dei voti è gravissima nel diritto penale? In Inghilterra, per esempio, non si ammette il voto dei giurati che non sia unanime.

Il regolamento si contenta della maggioranza contro il voto unanime sanzionato nella legge Casati. Le parole « dopo d'aver sentito la lettura dell'atto d'accusa e dei documenti » significano che lo studente è escluso dal diritto della difesa orale. E noi, che nella procedura penale osserviamo i principî della rivoluzione francese, la oralità e la pubblicità del dibattimento, che giungendo a Roma distruggeremo le procedure segrete, inquisitoriali, abbiamo visto ristabilire contro lo studente i giudizi scritti e segreti. Ma non basta! Tolti la libertà ed il diritto

della difesa, l'art. 112 della legge Casati conferisce al ministro la facoltà di chiudere temporaneamente i corsi che fossero occasione di scandali e di disordini. In caso d'urgenza questa facoltà spettava al rettore. Il ministro può ordinare la chiusura dell'università sul voto del Consiglio superiore.

Invece l'onorevole Coppino violò ben anche questa disposizione di legge. Non più il ministro, ma il rettore può far chiudere, a richiesta del professore, la scuola per tutti coloro che non siano irregolarmente iscritti. Invece l'insegnamento universitario è pubblico. Il regolamento scrive la disposizione impolitica per cui il rettore, che di urgenza vuol chiudere l'università o ristabilire l'ordine, deve intendersi colla prefettura.

L'art. 72 del regolamento dà ai professori ed alle autorità scolastiche l'ufficio di sorvegliare la libertà degli studenti nelle attinenze della vita sociale. Gli studenti dimorano nelle università dai 19 ai 24 anni. Per la nuova legge sono elettori a 21 anno compiuto. L'onorevole signor ministro sottopose alla firma sovrana il regolamento, che contro lo Statuto proibisce « le associazioni politiche fuori delle università, che da esse prendono occasione e nome, sotto pena della perdita dell'anno scolastico ». Dimenticava il ministro che solamente le leggi possono restringere il libero esercizio de' diritti civili o politici, e che il potere esecutivo non poteva vietare un diritto garantito dallo Statuto. Gli studenti si risero del divieto e fecero bene!

Quando il regolamento ha consumato queste offese alla legge, il Senato non permetterà che i professori sieno incaricati di compilare la *magna charta* delle università. Il ministro sceglierebbe nelle terne i suoi aderenti, vi troverebbe gli antichi autori delle violazioni indicate. Quali limiti avrebbero i professori? quale programma, o manifesto, quali leggi dovranno rispettare?

Io domando al ministro, che è il solo consigliere della Corona che qui può rispondere in nome del Governo, se il nuovo regolamento sarà contrario alle leggi, per la legge abolitiva del contenzioso amministrativo potrà essere citato innanzi al potere giudiziario e sentir dichiarare nulla qualunque disposizione che avrà violato un diritto sanzionato dalle leggi. L'art. 24 dello Statuto dice: « Tutti i cittadini sono ammissibili alle cariche pubbliche, salvo le ecce-

zioni *volute dalla legge* ». La potestà regolamentare non può togliere questa garentia.

Nel regolamento, cui l'onor. Coppino diè il nome, vi è inoltre un articolo che toglie al giovane non approvato in due esami, la iscrizione dell'anno. Il ministro non può prescrivere tale gravissima pena, specialmente quando aumentò le materie d'insegnamento obbligatorie.

Questa punizione è contraria agli insegnamenti della pedagogia; vi hanno giovani valenti che apprendono facilmente in breve tempo dieci materie, ma che non trovano la possibilità di apprendere l'undicesima. L'ostinarsi a riprovarli umiliandoli è già una ingiustizia. Ma il regolamento, che comanda la perdita di un anno, rende ribelle all'osservanza della disposizione l'animo dei professori, che non sanno negare ai giovani un'approvazione necessaria per conseguire qualche modesto ufficio.

I governi assoluti ci dicevano: *Nihil de principe, parum de Deo*, ma ci lasciarono la scuola privata che accendeva uno scambio di amorosi sensi fra il professore e gli scolari. Ella, onor. Coppino, ricorderà Francesco De Sanctis, Francesco Ferrara, Antonio Scialoja, Giuseppe Pisanelli e tutti gli altri che recarono onore all'ateneo piemontese; tutti erano italiani, ai quali la legge non aveva impedito lo sviluppo della naturale energia del loro ingegno. Lo creda: questi ed altri uomini non avrebbero fatto onore al paese, se fossero caduti sotto i presenti statuti scolastici. Si faccia animo, onor. Coppino, e si prepari ad un'ampissima discussione dei problemi universitari. La Camera elettiva non consentirà di sostituire al potere legislativo una Commissione, che ella dovrà scegliere dentro parecchie terne.

Una cosa di buono soltanto per me trovo nell'articolo che è stato votato: che i professori, che con me hanno combattuto la legge, non sarebbero mai chiamati da lei a far parte del parlamentino scolastico consulente, perchè se le Facoltà ci conferissero un mandato, ella non troverebbe in noi gli eletti del cuore ministeriale.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Se l'onor. Pierantoni fosse per essere nella lista di cui si tratta, ed io fossi ministro allora, non avrei bisogno allora del suo ultimo discorso per

conoscere che tutto l'interesse mio sarebbe appunto nel noverarlo tra i delegati; poichè così egli, avendo ragione, potrebbe persuadere i suoi colleghi; avendo torto, il ministro avrebbe in pronto tutte le risposte dei delegati che non la penseranno come l'onor. oppositore.

Quanto al resto, l'onor. Pierantoni è tornato a discorrere della ferocia mia.

Senatore PIERANTONI. Non ho detto ferocia.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Mettiamo ferezza. Quei giovani a cui io tronco la carriera, il diritto del padre che offendo, secondo lui, non indicano intenzioni miti.

Or bene, questi giovani riprovati si trovano nella condizione che la legge ha fatto loro, cioè di ripetere una o due volte le materie, e dopo spetta alla Commissione risolvere se debbano riprendere l'iscrizione.

Io ricordo perfettamente che nella sua interpellanza del 1885 l'onor. Pierantoni aveva portato innanzi questo argomento. Ma io non ho che a leggere l'art. 144, il quale dice che l'applicazione di tali pene *può* essere fatta, ecc. Non dice: *deve* essere fatta; ma *può* essere fatta. Onde non era una prescrizione, ma una facoltà; ed il regolamento che cosa ha fatto? Cose, a parer mio, molto ragionevoli, perchè dice: *La prima di queste pene, applicabile dal preside o dal rettore, è l'ammonizione*.

E secondo che si giudica più o meno grave il bisogno di dare questa ammonizione, sarà il preside od il rettore. La seconda e terza, che sono la sospensione, debbe essere fatta dietro il voto del Consiglio della Facoltà. L'applicazione dell'ultima pena, che è la esclusione temporanea, sarà pronunziata dal rettore sopra il voto unanime del Consiglio accademico.

Mi pare adunque che vi sieno tutte le guarentigie possibili, e che in nessun modo sia offeso un articolo di legge, che dice *possono*. Il regolamento dice inoltre, che lo studente potrà, dal giudizio dell'autorità universitaria, appellare al ministro. Quanto poi alla sospensione del diritto di difesa, del che mi accusa l'onorevole senatore, è per me una cosa affatto nuova: potrei dire che nei pochi casi (giacchè fortunatamente non sono numerosi) in cui le università dovettero giudicare qualche studente, lo ammisero a fare le sue difese; ed anzi qualche studente, dimenticando di difendere se stesso, si ricordò bene di of-

fendere i giudici suoi, ricevendone quindi una punizione maggiore.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Mi permetto di dire all'onor. ministro ch'egli è tuttavia in errore.

Io non ho voluto leggere tutto il suo regolamento, ed ho sorvolato sul deplorabile articolo, che pretese imporre ai Corpi accademici l'obbligo di ricevere informazioni dalla questura intorno gli studenti che fossero iscritti fuori dell'università ad associazioni politiche.

L'onorevole ministro ben sa quello che tempera, non dirò la ferocia (che non è parola parlamentare e non uscì dall'animo mio), ma la illegalità del suo regolamento: il buon costume della gioventù e l'alto sentimento di libertà dei professori. Nessun ministro otterrà che i professori facciano la polizia sopra gli studenti fuori dell'università, perchè per gli insegnanti è un tesoro la libertà di pensiero.

La pedagogia giustifica la vivezza dei giovani. Infelici coloro che nacquero vecchi, e il ministro non intende quel che il Senato perfettamente comprende: che la questione non è quella di sapere se il ministro abbia ed ebbe intenzioni buone o cattive, ma l'altra di vedere se quel regolamento ebbe la potestà di mutare la legge. L'onor. signor ministro ci ha pure detto ch'egli ha creato il diritto di ricorso o d'appello al Ministero. Egli si è attribuito una potestà che la legge non gli dà. Anche se avesse fatto una cosa buona, la sua azione sarebbe illegale, perchè avrebbe attribuito a sè per atto del potere esecutivo una potestà che soltanto la legge può conferire.

Si persuada che noi non siamo a discutere il metodo intrinseco delle disposizioni regolamentari, ma ragioni di alta competenza tra il potere legislativo e quello esecutivo. Il ministro non ha la possibilità di violare le leggi, di modificarle o di estenderle per disposizione di regolamento.

Io qui adempio l'ufficio di senatore e non di professore. Ella disse l'altro ieri che con la luce vi sono le ombre. Io potrei indicare ombre, delle quali ella non avrebbe certamente piacere. Ma io ben so quale è il limite del dire, e che per prudenza voglio osservare, e so quale è il rispetto che debbo alla Facoltà, alla quale appartengo. Dopo ciò non vo' dire più oltre.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Io sarei molto obbligato all'onorevole senatore Pierantoni, se, dando corpo alle ombre, si compiacesse leggere nei miei regolamenti quell'articolo in cui io obbligo i professori a denunciare gli studenti.

Senatore PIERANTONI. È l'articolo relativo al diritto di associazione.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. L'ho qui sott'occhio:

Art. 10.

« Sono proibite le associazioni politiche d studenti nelle università, e parimenti quelle associazioni politiche fuori delle università che da esse prendono occasione e nome sotto pena della perdita dell'anno scolastico.

« Del carattere dell'associazione decide in ogni caso il Consiglio accademico. Gli studenti non potranno tenere adunanze nel recinto universitario tranne che per oggetti di studio e coll'approvazione del rettore.

« La domanda deve essere fatta per iscritto e parimenti il permesso del rettore deve essere scritto. A tale riunione saranno ammessi solo gli studenti verso esibizione della tessera di matricolazione ».

Il Senato, può ora meglio giudicare se questo articolo dia ragione alle osservazioni fatte dall'onorevole senatore Pierantoni.

Senatore PIERANTONI. L'onor. ministro sa che il diritto di associazione è garantito dallo Statuto. Io ho distinto lo studente nelle università e lo studente fuori dell'università, e quindi il regolamento, che proibisce le associazioni politiche degli studenti nelle università è corretto; ma nessuno può dire seria e costituzionale la pretesa del ministro, che vuole costringere il Corpo accademico a punire nello studente il cittadino, e ad estendere la sua potestà oltre la scuola e la università.

Le associazioni politiche fuori delle università non possono addurre la perdita dell'anno scolastico; debbono cadere sotto il diritto comune. Nessun professore che si rispetta vorrà ricevere i rapporti dall'autorità di pubblica sicu-

rezza per sapere se gli studenti sieno associati per ragioni politiche fuori dell'università.

Ella non aveva il diritto di fare quel che si arbitrò di fare, ed i professori non hanno voluto applicare il regolamento contrario alla legge. Questa coscienza di libertà non teme minaccia: lo intenda!

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'art. 23 come è stato emendato dall'Ufficio centrale:

Art. 23.

« Un regolamento generale da promulgarsi per decreto reale conterrà le norme amministrative disciplinari che debbono essere comuni a tutte le università dello Stato ».

Senatore CANTONI. Vorrei pregare il signor ministro a dichiarare se questo regolamento sarà promulgato dopo sentito il parere del Consiglio superiore d'istruzione.

PRESIDENTE. Prego il signor ministro di dare chiarimenti in proposito.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Nell'articolo del Ministero è appunto detto ciò che desidera l'onorevole senatore Cantoni. Nell'emendamento fatto dall'Ufficio centrale io credo si sia ommesso per dimenticanza di dire: « udito il parere del Consiglio superiore ».

Senatore CREMONA, *relatore*. È infatti una dimenticanza e prego l'onorevolissimo presidente di voler aggiungere quelle parole all'emendamento.

PRESIDENTE. Allora diremo invece: « Un regolamento generale da pubblicarsi, udito il parere del Consiglio superiore, ecc. ».

Chi approva quest'articolo così emendato voglia sorgere.

(Approvato).

Art. 24.

« Le disposizioni che dagli statuti comuni di cui all'art. 20 della presente legge, in ordine alle materie in essi contemplate, fossero riservate alla decisione delle singole Facoltà, saranno da esse comprese nei rispettivi programmi annuali o semestrali.

« Parimente, le disposizioni che il regolamento generale di cui all'art. 23 avesse, sulle

materie che esso contempla, riservate alla decisione delle singole università, formerà, per ciascuna di esse, l'oggetto di un regolamento che dovrà ogni anno essere dal Senato sottoposto al Corpo accademico ».

(Approvato).

Art. 25.

« Agli attuali professori straordinari delle università, se ebbero la cattedra per effetto di concorso, o dell'art. 89 della legge 13 novembre 1859, è applicabile l'art. 9 della presente legge.

« Lo stesso articolo potrà essere applicato ai professori straordinari nominati senza concorso, qualora alla promulgazione di questa legge contino più di sei anni di lodevole insegnamento, e i loro titoli scientifici siano da una Commissione, nominata come all'art. 6 della presente legge, giudicati bastevoli alla promozione a professore aggiunto, senza fare appello all'articolo 69 della legge 13 novembre 1859.

« Alle cattedre occupate ora da professori straordinari, fuori de' casi predetti, si provvederà per concorso a termini dell'art. 8 della presente legge.

« Nelle Facoltà dove il numero dei professori ordinari e il numero delle cattedre eccedessero quelli determinati dagli articoli 6 e 7 e dagli statuti di cui all'articolo 20, la riduzione ai numeri normali si farà omettendo di occupare i posti che diverranno vacanti ».

PRESIDENTE. Avverto il Senato che a quest'articolo 25 l'Ufficio centrale ha apportato una variante assai notevole.

Il primo comma rimane come è.

Il secondo comma verrebbe proposto nei seguenti termini: « Gli stipendi dei professori attuali non saranno diminuiti per effetto della presente legge. I dottori aggregati attualmente in ufficio conservano i diritti e le prerogative che tengono dalle leggi anteriori ». Poi seguita il terzo comma.

Senatore CREMONA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CREMONA, *relatore*. Ho domandato la parola per dare delle spiegazioni sulle diverse parti di quest'art. 25.

Nella prima parte si dichiara semplicemente che agli attuali professori straordinari, sia che abbiano avuto la cattedra per concorso, sia che l'abbiano avuta in virtù dell'art. 89 della legge 13 novembre 1859, sono applicabili le disposizioni dell'art. 9 della presente legge. Il che è quanto dire che a tutti i professori straordinari attuali la legge presente viene applicata come se essi fossero stati nominati colla procedura stabilita in questa medesima legge; non si farà dunque differenza tra gli uni e gli altri, ma tutti saranno trattati come se fossero stati nominati originariamente per concorso.

Colla sostituzione dell'art. 89 all'art. 69 nella dizione di questa prima parte dell'art. 25, sono divenute superflue affatto le due parti ulteriori dell'antica redazione, nella quale si contemplavano diverse categorie di professori straordinari attualmente in ufficio.

La seconda parte dell'attuale redazione stabilisce che gli stipendi dei professori attuali non saranno diminuiti per effetto della presente legge, e con ciò si toglie un dubbio ch'era stato sollevato e si soddisfa ad una promessa, che l'Ufficio centrale già aveva fatta, rispondendo, se non erro, al senatore Secondi in altra tornata.

Nella terza parte della redazione medesima si dichiara che i dottori aggregati attualmente in ufficio conservano i diritti e le prerogative che tengono dalle leggi anteriori.

Ed anche qui si soddisfa ad un impegno che l'Ufficio centrale aveva assunto rispondendo ad una proposta fatta dal senatore Majorana-Calatabiano in altra seduta.

La posizione dei dottori aggregati è dunque la seguente.

I dottori aggregati, come istituzione, non esistono più; l'istituzione scompare...

Senatore MOLESCHOTT. Se non si dice...

Senatore CREMONA, *relatore*... e questa è una conseguenza dell'art. 18 come è stato approvato, giacchè le prerogative dei dottori aggregati erano una conseguenza dell'essere dessi membri del Corpo accademico. Ma secondo la nuova legge i dottori aggregati non saranno più membri del Corpo accademico...

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

Senatore CREMONA, *relatore*. Dunque di dottori aggregati nuovi non se ne faranno più.

Dovevamo però, per soddisfare all'impegno

preso, aver riguardo ai diritti acquisiti dei dottori aggregati, che ora sono in ufficio.

Questi dunque conservano le prerogative che loro sono state conferite dalla legge Casati, ma si cesserà dal creare nuovi dottori aggregati.

Finalmente l'ultima parte dell'articolo è quella che già figura nella redazione antecedente del progetto ministeriale, dove si contempla il caso che nell'applicazione di questa legge risulti qualche eccedenza di numero nei professori ordinari o nelle cattedre. In questo caso nessuno dei diritti acquisiti dev'essere offeso; e la riduzione al numero normale sarà fatta omettendo di occupare i posti che si rendono man mano vacanti.

Questo io doveva dire per spiegare la nuova redazione, che ora viene proposta alla votazione del Senato.

PRESIDENTE. L'onor. Moleschott ha facoltà di parlare.

Senatore MOLESCHOTT. Io ho nulla da opporre alle cose che furono dette dall'onor. relatore dell'Ufficio centrale. Solo vorrei fare osservare che coll'art. 18 i dottori aggregati sono taciuti, ma non si è detto fino ad ora esplicitamente che siano aboliti.

Ora, colla formola proposta dall'Ufficio centrale col dire che quelli che hanno acquisito le prerogative di cui godono, le manterranno, lor vita naturale durante, si suppone che sia detto in qualche luogo che l'istituzione è abolita. Credo che l'onor. relatore convenga con me, fino ad ora esplicitamente questa dichiarazione non esiste.

Non faccio nessuna proposta; mi rimetto interamente alla saviezza dell'Ufficio centrale, per trovare il luogo opportuno in cui questo venga detto appositamente.

Ma evidentemente bisogna dirlo, e non basta tacerli; nè potrebbe mancare occasione per trovar posto in cui dire che l'istituzione è abolita e soppressa.

Senatore CREMONA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CREMONA, *relatore*. A me pare che la dichiarazione esplicita di abolizione non sia strettamente necessaria. Le prerogative dei dottori aggregati sono una conseguenza dell'essere essi membri del Corpo accademico.

Dal momento che la nuova legge fa una diversa composizione del Corpo accademico, e non

v'include i dottori aggregati, si viene implicitamente a dire, per quello che a me pare, che i dottori aggregati non esistono più in faccia alla nuova legge. Imperocchè, badiamo bene, se fosse altrimenti, sarebbe superfluo l'art. 18 della nuova legge, il quale stabilisce la composizione del Corpo accademico; tale composizione trovasi anche nell'art. 56 della legge Casati.

Ponendo nella nuova legge un articolo che dichiara in una nuova maniera cotesta composizione del Corpo accademico, veniamo ad abrogare l'articolo corrispondente della legge Casati, secondo il quale fanno parte del Corpo accademico anche i dottori aggregati.

E, lo ripeto, i diritti, i privilegi e le attribuzioni dei dottori aggregati erano un corollario della loro qualità di membri del Corpo accademico. All'infuori di questa, essi non sono che dei privati docenti.

Ora dunque che cosa ne avverrà?

Ne avverrà che d'ora innanzi non vi saranno che privati docenti, autorizzati a termini della legge Casati e della nuova; ma non più dottori aggregati; eccetto che gli attuali aggregati conservano vita natural durante i privilegi di cui si trovano investiti.

Concludo che a me non sembra strettamente necessaria la dichiarazione di abolizione, tanto più ch'essa ha in sè un certo carattere di odiosità, che è utile evitare, quando non ci sia necessità.

PRESIDENTE. Il senatore Moleschott ha facoltà di parlare.

Senatore **MOLESCHOTT.** Io propongo all'Ufficio centrale di aggiungere, ove si parla dei dottori aggregati, fra due virgole « abrogati implicitamente coll'art. 18 ».

Non sono persuaso che non sia strettamente necessario il dirlo, anzi mi sembra opportuno che la legge sia chiara. In una riunione dell'Ufficio centrale, è stato stabilito che i dottori aggregati debbono esser soppressi, il Senato è venuto in questa deliberazione, e si disse chiaramente che un articolo transitorio avrebbe salvato loro i dritti acquisiti; ora se l'istituzione deve essere abrogata mi sembra sia bene dirlo in qualche modo, in modo semplice e dolce se si vuole, ma dirlo.

Senatore **MAJORANA-CALATABIANO.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore **MAJORANA-CALATABIANO.** Avevo presentato, in ordine all'istituzione dei dottori aggregati, la proposta di un articolo aggiuntivo che avrebbe avuto la sua parte organica, consistente nella dichiarazione di abolizione di quell'istituto; e avrebbe avuto la sua parte transitoria, nel senso di provvedere al destino degli attuali investiti.

Ora l'onor. Ufficio centrale di quelle due parti ne ha accettata una, pur trasformandola, quella cioè che si riferisce al destino degli attuali dottori aggregati.

Io avrei da fare qualche obbiezione all'emendamento che dall'Ufficio centrale si apporta all'emendamento mio; ma mi sono proposto di non intralciare la discussione, e lascio il merito e la responsabilità all'Ufficio centrale e al Senato di qualsiasi formola e votazione sulla parte transitoria dell'articolo che, a mio parere, deve essere distinto da quello in discussione, al quale l'Ufficio centrale vorrebbe innestare il concetto.

Quanto poi alla prima parte del mio articolo proposto, la quale riguarda l'abolizione della istituzione, a me pareva, e pare tuttavia, che fosse necessario farne oggetto di espressa disposizione di legge con parole, se pur vuoi, diverse da quelle da me adoperate, ma che ne esprimano nettamente il pensiero. La ragione di ciò si è che nella legge Casati vi hanno molti articoli nei quali si parla dei dottori aggregati sì per la loro nomina, sì per gli uffici, sì per le competenze; e tutti cotesti articoli, tranne quello che è stato modificato colla nuova composizione del Corpo accademico, non essendo fra quelli dei quali, con la legge che discutiamo, si fa espressa revoca, sussisterebbero. D'altra parte in taluni degli articoli nei quali si discorre degli aggregati vi hanno dei concetti che non si possono abolire perchè si riferiscono ad altri istituti che dovranno sussistere.

Pare a me pertanto necessario e giusto che la frase esprime l'abolizione dell'istituzione venga compresa nella legge.

Ed in ciò sostenere, pure associandomi alle osservazioni dell'onor. Moleschott, io dichiaro che non insisto sulla formola del mio emendamento, che in conseguenza ritiro.

Senatore **CREMONA, relatore.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore **CREMONA, relatore.** In sostanza siamo

perfettamente d'accordo, l'Ufficio centrale ed il signor ministro col senatore Moleschott e col senatore Majorana. Il dissenso non era che formale, giacchè gli onorevoli senatori Moleschott e Majorana sostengono, che a loro avviso non sarebbe abbastanza assicurata l'abolizione, che si vuole e da essi e da noi, dei dottori aggregati, qualora non si emendasse la dicitura dell'articolo proposto dall'Ufficio centrale.

Per ispirito di conciliazione, noi acconsentiamo di accettare la proposta dei senatori Majorana e Moleschott, la quale consiste nel tralasciare nell'art. 25 quel comma in cui si parla degli attuali dottori aggregati; e nell'aggiungere un nuovo articolo nel quale sia affermata l'abolizione dei dottori aggregati e sia posto il provvedimento transitorio riguardante i dottori aggregati che sono ora in ufficio.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MOLESCHOTT. Per la tranquillità della mia coscienza ho bisogno di una spiegazione da parte dell'Ufficio centrale.

Giacchè si è sostituito all'art. 69 l'art. 89, vorrei soltanto sapere se in questo modo non scompare una categoria, cioè quella dei professori straordinari i quali hanno ottenuto per l'art. 69 la loro posizione; ce ne sono, e potrei citare degli esempi.

Senatore CREMONA, *relatore*. Nell'art. 89 è nominato l'art. 69.

Senatore MOLESCHOTT. Era questo lo schiarimento che richiedeva. Ringrazio quindi l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Non essendovi altra difficoltà pongo ai voti l'art. 25 con l'emendamento dell'Ufficio centrale di cui ho già dato lettura e colla soppressione del comma relativo ai dottori aggregati.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Ora segue l'art. 26.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. legge:

Art. 26.

« All'Istituto di studi superiore di Firenze, all'Accademia scientifico-letteraria ed all'Istituto tecnico superiore di Milano, si applicano le disposizioni di questa legge concernenti la personalità civile, la nomina e gli stipendi dei

professori e quelle altre che non sono contrarie al loro carattere speciale, al quale non s'intende di derogare colla presente legge ».

(Approvato).

Senatore CREMONA, *relatore*. Prima di passare all'art. 27 domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CREMONA, *relatore*. Discutendosi l'articolo 25, il senatore Majorana ha ricordato un suo emendamento presentato in altra tornata ed il senatore Moleschott ha fatto una proposta nel medesimo senso, cioè che si dichiarasse esplicitamente la abolizione dei dottori aggregati.

Avendo l'Ufficio centrale accettato la proposta, con adesione del signor ministro, si è tolto dall'art. 25 il comma che parlava dei dottori aggregati ora in ufficio, e si è redatto un articolo separato, così concepito:

« È abolita l'istituzione dei dottori aggregati.

« I dottori aggregati attualmente in ufficio conservano i diritti e le prerogative che tengono dalle leggi anteriori ».

Questo nuovo articolo aggiunto prenderebbe il n. 26, e l'attuale n. 26 diverrebbe il 27.

PRESIDENTE. Leggo dunque l'articolo dell'Ufficio centrale che verrebbe dopo l'art. 25 testè votato e prenderebbe il numero 26:

« È abolita l'istituzione dei dottori aggregati.

I dottori aggregati attualmente in ufficio conservano i diritti e le prerogative che tengono dalle leggi anteriori ».

Aprò la discussione su questo articolo. Se nessuno chiede la parola lo pongo ai voti. Chi lo approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

PRESIDENTE. L'antico articolo 27 (il quale diventerebbe 28) essendo stato ritirato dalla Commissione d'accordo col ministro, si passa all'articolo 28 ed ultimo della legge.

Art. 28.

« Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

« Il titolo II della legge 13 novembre 1859, riformata in conformità colla presente e le precedenti leggi, sarà ripubblicato per decreto reale, udito il Consiglio di Stato ».

(Approvato).

LEGISLATURA XVI — 1^a SESSIONE 1886-87 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 GENNAIO 1887

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANNIZZARO. Essendosi a questa legge introdotti molti emendamenti ed aggiunte, domanderei, a norma dell'art. 70 del regolamento, che sia data facoltà all'Ufficio centrale di ripassare tutta la legge onde vedere se per avventura vi fosse qualche errore nella redazione. E così la votazione potrebbe aver luogo domani.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, questa proposta si intenderà approvata.

Senatore CREMONA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CREMONA, *relatore*. Se il signor presidente me lo permette, io darò brevemente conto delle petizioni rimesse all'Ufficio centrale, a proposito di questa legge.

PRESIDENTE. Parli pure il signor relatore.

Senatore CREMONA, *relatore*. Vi è in primo luogo una petizione dei professori straordinari dell'università di Parma, nella quale, dopo varie considerazioni intorno alle proposte contenute nel disegno di legge di cui si è terminata testè la discussione, i sottoscrittori della petizione domandano che « gli attuali professori straordinari, i quali al promulgarsi della nuova legge abbiano un triennio di insegnamento, siano dichiarati senz'altro inamovibili coi diritti che sono conferiti ai professori aggiunti, e che coloro i quali non abbiano il triennio tali diventino al compiersi di esso.

« I sottoscritti inoltre osservano che, predominando nei professori ordinari l'elemento giovane, la legittima e ragionevole loro aspettativa della promozione a ordinari non potrebbe più essere soddisfatta che in un remoto avvenire, quando si disponesse che il numero degli attuali professori ordinari debba, come all'articolo 7 della legge proposta, ridursi alla metà del numero totale; onde aggiungono pure la istanza che tale numero venga serbato come è al presente, e possibilmente accresciuto secondo i mezzi dei bilanci governativi e consorziali ».

Ora il progetto di legge, come è stato approvato, viene a soddisfare quasi completamente ai voti di cotesti professori. Infatti, secondo la dizione approvata dall'art. 7, il numero degli ordinari non è stato diminuito; e l'art. 25 è stato emendato in modo che a tutti i professori straordinari attuali, senza fare distinzioni re-

lative alla loro diversa origine, possono essere applicate le disposizioni dell'art. 9; vale a dire i detti professori possono aspirare a divenire stabili col titolo di aggiunti, quando abbiano compiuto il triennio e siano soddisfatte le altre condizioni espresse nell'art. 9; o, in altre parole, essi saranno trattati come gli straordinari nominati secondo la nuova legge.

Cosicchè intorno a questa petizione non vi è altro da fare che deporla negli archivi del Senato.

Alla petizione dei professori straordinari dell'università di Parma si sono associati con petizione identica o analoga i professori straordinari di altre università, e precisamente delle università di Modena, di Sassari, di Macerata, di Siena, di Napoli e di Padova.

Una domanda più modesta è stata fatta dai professori straordinari dell'università di Torino; eccone il tenore: « Si domanda che il capoverso dell'art. 7 sia completato dicendo: Il numero totale dei professori addetti ad una Facoltà sarà pari a quello delle cattedre che ne formano il ruolo. Il numero de' professori ordinari non potrà superare la metà di questo totale, purchè in tale maniera il numero complessivo dei professori ordinari non risulti inferiore a quello attualmente concesso per l'applicazione della legge 13 novembre 1859, salva sempre la disposizione dell'art. 73, ecc. ».

Ora questa domanda si trova già pienamente esaudita dal testo approvato dell'art. 7 della nuova legge.

Tutte coteste petizioni adunque o sono già in qualche parte e sostanzialmente esaudite dal disegno di legge, o in altre parti non possono essere accolte, perchè con ciò si andrebbe contro al disegno stesso di legge, come è stato approvato nei suoi articoli.

Mi resta ancora a parlare di un'ultima petizione, che venne indirizzata dal sindaco di Pavia al presidente del Senato.

Questa petizione, fatta in nome del Consiglio comunale di Pavia, trova il suo posto qui, in quanto quel Comune entra nel Consorzio che provvede in parte alle spese dell'università ticinese. In quella città ora si dibatte una questione abbastanza grave, eccitata dal fatto che alcuni dei professori direttori delle cliniche hanno trasferito la loro dimora da Pavia alla icin Milano.

Ecco adunque il tenore della petizione:

« Se in ogni tempo tra le prime cure dei reggitori del Comune di Pavia fu quello di conservare e curare le istituzioni create dal genio degli avi, le quali costituiscono il principale ornamento ed il patrimonio più prezioso della città, cangiarsi la sollecitudine in dovere assoluto, ove per avventura alcune di cotali istituzioni risentano gravi danni o siano scosse nella loro base.

« L'ateneo ticinese di cui vuoi parlare, l'antichità del quale è per se stessa cagione di gloria, da qualche tempo deplora grandemente un fatto che, ove continuasse ed avesse ad estendersi, tornerebbe certamente esiziale alle sorti dell'insegnamento.

« La rappresentanza del Comune si è quindi preoccupata nuovamente dei gravi inconvenienti che da tale fatto derivano agli interessi della istruzione, e nelle adunanze tenute nei giorni 4 e 5 corrente mese, allorchando approvò il contributo comunale nelle spese del Consorzio universitario, unanime ha deliberato il seguente ordine del giorno che risponde appieno ai sentimenti dell'intera cittadinanza:

« Il Consiglio comunale, discutendosi in sua seduta del 4 gennaio 1887 il progetto di bilancio preventivo di quello stesso anno, laddove è fatto cenno del concorso del Comune nella spesa del Consorzio per il miglioramento degli studi universitari, rilevando che alcuni professori e specialmente direttori clinici della regia università, hanno stabilito il loro domicilio nella vicina Milano, per fare atto di presenza alla scuola ed alla clinica soltanto nello stretto orario destinato alle lezioni;

« Considerato che, per siffatta mancanza alle più ovvie discipline universitarie, è compromesso il buon andamento del nostro ateneo, turbato quell'ambiente scientifico che è singolarmente alimentato e reso proficuo dai continui e vicendevoli rapporti che devono mantenersi fra insegnanti e discepoli;

« Invoca dal regio Ministero di pubblica istruzione pronti ed efficaci provvedimenti onde abbia a cessare il lamentato inconveniente; e fa voti vivissimi affinché anche in seno del Consorzio universitario, sorga un'autorevole voce a confortare con valido appoggio le manifestazioni del Consiglio del Comune ».

« La Giunta municipale, forte dell'unanime voto del Consiglio comunale, ha già fatto conoscere al Governo del Re i titoli che crede poter far valere in argomento, ed ama coltivare la lusinga di vedere rimosso a cura dello stesso Ministero tale inconveniente, come esso già fece in altra identica circostanza, verificatasi nell'università di Siena ed anche in questa di Pavia.

« Indipendentemente però dal provvedimento che sarà per dare il regio Ministero, gioverà assai che l'autorevole Consesso da V. E. saviamente presieduto, ora che sta discutendo un progetto di legge sul riordinamento dell'istruzione superiore, abbia a tener presente questo ardente e comune desiderio che *i professori e direttori clinici abbiano l'obbligo di dimorare nella sede dell'università in cui insegnano o governano l'istituto ad essi affidato*. E certamente il desiderio medesimo verrà esaudito, quando anche le autorità supreme dello Stato conforteranno col valido loro appoggio le manifestazioni di questa civica Rappresentanza, che fu sempre, col Governo e con altri Corpi morali, pronta ad ogni altro sacrificio per conservare al secolare suo istituto quella fama che si è meritamente acquistata per la lunga schiera di grandi uomini che qui professarono e risiedevano, circondati di gloria e di venerazione dai loro discepoli, coi quali si trovavano in continui rapporti ».

Onorevoli senatori, nel vostro Ufficio centrale si è per un momento agitata la questione se era il caso di aggiungere nel progetto di legge un articolo che provvedesse allo sconcio giustamente deplorato dalla cittadinanza pavese; ma si è venuti nella sentenza che ciò non sia necessario, dovendosi ritenere come sottinteso e indubitabile il dovere, nei professori tutti di un'università e non soltanto nei direttori clinici, di dimorare nella città stessa dove è l'università.

Senza tale dimora non potrebbero mantenersi quei continui contatti tra professori e studenti senza dei quali non ci è vita universitaria.

L'università, come *alma mater studiorum*, si scioglierebbe quando i professori potessero dimorare altrove e recarsi soltanto tre o quattro volte per settimana all'università per fare la lezione e poi fuggire.

Ma lo sconcio che è evidente per i profes-

sori in generale, si fa maggiore e intollerabile quando si tratta del direttore di un istituto clinico, il quale può essere chiamato continuamente per doveri del suo ufficio, non solamente di giorno, ma anche di notte.

In conseguenza di queste riflessioni, l'Ufficio centrale è arrivato alla conclusione che questa petizione debba essere trasmessa al signor ministro della pubblica istruzione per quei provvedimenti che crederà di adottare, al fine di far cessare l'inconveniente che giustamente è deplorato dal Consiglio comunale di Pavia.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GRIFFINI. Il nostro presidente annunciava testè che ora verrebbe all'ordine del giorno l'ultima delle mie interrogazioni, quella cioè che ebbi l'onore di rivolgere al signor ministro dell'interno. Trovo naturale che questi non sia presente, giacchè non poteva sapere se e quando sarebbe terminata la discussione della legge sulla istruzione superiore.

Essendo però presente il signor ministro della marina, pregherei l'onorevole presidente a voler sollecitare dalla sua cortesia di rendere avvertito il signor ministro dell'interno che domani il primo oggetto dell'ordine del giorno sarà, almeno stando all'ordine del giorno d'oggi, la mia interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il signor ministro della marina di voler avvertire il signor ministro dell'interno che domani all'ordine del giorno vi sarà per primo la interrogazione dell'onorevole senatore Griffini.

BRIN, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BRIN, *ministro della marina*. Non mancherò di renderne avvertito il signor ministro dell'interno.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GRIFFINI. Ringrazio il signor ministro della marina per l'incarico che cortesemente si è assunto.

Senatore CREMONA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CREMONA. Prego il signor presidente a voler mettere ai voti la proposta mia per

l'invio al signor ministro della pubblica istruzione della petizione del Consiglio comunale di Pavia, onde avvisi ai provvedimenti opportuni per far cessare gl'inconvenienti lamentati sulla petizione stessa.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MOLESCHOTT. Io pregherei il senatore Cremona a voler restar pago della sua semplice raccomandazione. Mi pare che un voto del Senato non sia necessario, e porterebbe di conseguenza che la questione sarebbe in qualche modo pregiudicata; e l'onorevole senatore Cremona non intenderà certo che il Senato così su due piedi dia il suo parere sopra una questione di cui forse non si comprende la portata: non vorrei insomma che questa questione fosse votata dal Senato così di sorpresa.

Senatore CREMONA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Cremona ha la parola; però gli faccio osservare che il ministro della pubblica istruzione è assente e prima che il Senato si pronunzi sarebbe opportuno sentirne l'apprezzamento.

Senatore CREMONA. Non ho inteso di chiedere che il Senato voglia emettere un voto proprio in merito alla questione stessa, benchè, se lo facesse, per conto mio sarei ben lieto, chè la questione mi sembra sì grave ed importante che certo il voto del Senato basterebbe da sè solo a risolverla.

Ad ogni modo, la sostanza della mia proposta dell'invio al signor ministro della pubblica istruzione è sufficiente per salvare questa petizione dall'essere abbandonata negli archivi, come accade per tutte le altre.

PRESIDENTE. Come il Senato ha inteso, si tratta di trasmettere al signor ministro della pubblica istruzione la petizione del Consiglio comunale di Pavia.

Coloro che accettano questo invio vogliano alzarsi.

(Approvato).

Discussione del progetto di legge N. 12.

PRESIDENTE. Ora abbiamo all'ordine del giorno il progetto di legge già stato votato altra volta dal Senato, intitolato: « Modificazioni alla legge 4 dicembre 1858, sull'avanzamento nell'armata di mare ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del progetto di legge.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore MEZZACAPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MEZZACAPO. Vorrei chiedere una spiegazione all'onor. signor ministro della marina.

Mi pare di scorgere in questo disegno di legge un mutamento di una certa importanza; cioè che l'esame di concorso, invece di essere fatto dai guardiamarina per diventare sottotenenti di vascello, si farà dai sottotenenti a tenenti.

Naturalmente, vi saranno buone ragioni per questo mutamento; ma io vorrei sapere se la legge varrà anche per quei guardiamarina che hanno già fatto l'esame di concorso a sottotenente di vascello coll'antico sistema. Per questi, a me sembra dovrebbe essere rispettato il diritto acquisito, e non si dovrebbe costringerli a fare un nuovo esame.

Su questo punto domanderei qualche spiegazione al signor ministro, ed ove fosse come a me pare, lo pregherei di vedere se non sia il caso di aggiungere un articolo transitorio, come si fa in tutte le leggi quando si tratta di salvare diritti acquisiti.

Senatore CORSI L., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CORSI L., *relatore*. Non so se l'onorevole preopinante fosse presente allorquando, nella sessione passata, si discusse questa legge in Senato.

In quell'occasione feci anche io un'osservazione nello stesso intendimento del senatore Mezzacapo, e l'onor. signor ministro, se ben ricordo, si mostrò favorevole verso la mia osservazione.

La questione è in questi termini. Gli allievi quando escono dal collegio della scuola navale sostengono un esame di concorso pel quale vengono promossi guardiamarina, ossia al grado equivalente a quello di sottotenente nell'esercito. Dopo due o tre anni di navigazione sono sottoposti ad un nuovo esame, e secondo che riescono prendono il loro posto di anzianità. La legge attuale, invece, sopprime l'esame per i

guardiamarina, e lo stabilisce per i sottotenenti di vascello.

L'Ufficio centrale si preoccupò di questa disposizione che avrebbe un effetto retroattivo, per i sottotenenti di vascello che già avevano superato l'esame di concorso quali allievi dell'accademia navale, e quello pure di concorso quali guardiamarina, e fece osservare all'onor. signor ministro, che non pareva giusto che a questo esame di concorso dovessero sottostare quei sottotenenti di vascello che già avevano dato l'esame quando erano guardie di marina, imperocchè gli attuali sottotenenti di vascello, che diedero già due esami di concorso, dovrebbero sottostare ad un terzo esame.

Si disse insomma che la legge non avrebbe dovuto avere effetto retroattivo.

L'onor. signor ministro nella tornata del Senato dell'anno scorso, come risulta dal rendiconto ufficiale, diede spiegazioni soddisfacenti, e senza farne oggetto di un articolo di legge, si prese atto delle sue dichiarazioni, le quali salvavano il diritto di anzianità acquisito da questi giovani.

Ora io pregherei l'onor. signor ministro o di ripetere le dichiarazioni già fatte, o di consentire che venga modificato l'art. 7 in questi termini:

Art. 7.

« Sono abrogati gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22 e 23 della legge 4 dicembre 1858, n. 3092, sull'avanzamento dell'armata di mare nonchè gli articoli 1, 2, e 3 della legge 8 luglio 1860. Tuttavia gli ufficiali attualmente in servizio, i quali alla pubblicazione della presente legge abbiano i requisiti per l'avanzamento o *diritti di anzianità in virtù di disposizioni preesistenti, potranno sempre invocarlo* ».

Proporrei adunque di aggiungere le parole: *o diritti di anzianità, ecc.*

Il signor ministro vedrà se queste parole corrispondano ai suoi intendimenti.

BRIN, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BRIN, *ministro della marina*. L'onor. rappresentante dell'Ufficio centrale ha fatto al Senato

l'esatta storia dei precedenti di questo schema di legge.

Il Senato ha già discusso e votato questo progetto di legge, ed in quell'occasione l'onor. senatore Corsi mi fece una domanda eguale a quella che mi ha mossa ora l'onor. senatore Mezzacapo, e già allora feci una dichiarazione che corrisponde pienamente ai desiderî dell'onorevole Mezzacapo.

In forza della legge vigente per l'avanzamento nella marina i guardiamarina sono promossi al grado di sottotenente di vascello mediante esame di concorso. La promozione invece dal grado di sottotenente di vascello a quello di tenente di vascello si fa con esame di semplice idoneità.

Quando la legge che stiamo discutendo fosse promulgata vi sarebbe un'inversione in questi esami. L'esame di concorso sarebbe portato al passaggio dal grado di sottotenente di vascello a quello di tenente di vascello. Questa trasposizione si fa per le ragioni svolte nella precedente discussione, vale a dire per dare modo agli ufficiali di prepararsi seriamente a questi esami di concorso, che vertono specialmente sopra materie che riguardano l'applicazione di studi specialmente tecnici. Ma quando questa nuova legge andasse in vigore, si avrebbe un certo numero di sottotenenti di vascello, che sarebbero stati promossi in forza della legge vigente mediante esame di concorso e che avrebbero ottenuto quindi in forza di questo esame la loro classificazione. Durante questo periodo transitorio, questi ufficiali dovrebbero avere il beneficio dei diritti acquisiti in forza del regime precedente, e quindi questi sottotenenti di vascello conserverebbero la loro classificazione nel passaggio al grado di tenente di vascello senza essere assoggettati a nuovo esame.

Questa dichiarazione è conforme a quella che io ebbi l'onore di fare al Senato nella tornata del 2 aprile 1886. Io spero che questa dichiarazione che fu accettata in quell'occasione dall'Ufficio centrale servirà pure a tranquillare questa volta l'onor. Commissione come l'onorevole Mezzacapo.

Senatore MEZZACAPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MEZZACAPO. Sono lieto e perfettamente tranquillo per le spiegazioni date dall'onor. ministro della marina e delle intenzioni da cui il medesimo è animato. Riconosco dal

canto mio buone le ragioni che consigliano l'onor. signor ministro a proporre che l'esame invece di farsi da guardiamarina a sottotenente di vascello, si faccia da sottotenente a tenente.

L'onor. signor ministro assicura che ciò verrà fatto precisamente come è nella intenzione qui espressa, tanto da me quanto dall'Ufficio centrale; ma io desidererei che lo si dicesse nella legge, perchè, si sa, gli uomini se ne vanno, e le leggi restano. Potrebbe darsi che questa garanzia data a voce tra noi, a un dato momento, quando gli uomini e le cose fossero mutate, non avesse più quel valore che oggi ha indubbiamente.

Quindi proporrei o d'introdurre una piccola aggiunta nell'articolo, oppure di farne oggetto di un articolo transitorio; per me è perfettamente indifferente che si faccia in un modo o nell'altro, purchè lo si faccia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola nella discussione generale, si passa alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Sono nominati guardiamarina gli allievi della regia Accademia navale, che abbiano soddisfatto alle condizioni prescritte dall'ordinamento di questo Istituto per l'ammissione nel Corpo dello stato maggiore generale.

Possono nella proporzione di un quinto del numero dei guardiamarina che escono nell'anno dall'Accademia, conseguire il grado suddetto, i sottufficiali del Corpo reale equipaggi nominati tali da due anni almeno, i quali trovandosi in attività di servizio non oltrepassino la età di 30 anni e sostengano con successo un esame speciale.

L'esame sarà di concorso e non potranno esservi ammessi che i sottufficiali appartenenti alle seguenti categorie:

Marinari — Timonieri — Cannonieri — Torpedinieri.

(Approvato).

Art. 2.

Nessun guardiamarina potrà essere promosso sottotenente di vascello se non avrà compiuto due anni nel grado con 18 mesi d'imbarco.

L'avanzamento al grado di sottotenente di vascello ha luogo per anzianità.

(Approvato).

Art. 3.

Nessun sottotenente di vascello potrà essere promosso tenente di vascello se non avrà compiuti tre anni di grado dei quali due d'imbarco.

L'avanzamento dei sottotenenti di vascello a tenenti di vascello ha luogo a concorso per esami secondo un programma da stabilirsi con regio decreto.

Detto concorso avrà luogo per massima ogni anno fra i sottotenenti che appartengono alla stessa promozione all'uscita dall'Accademia.

(Approvato).

Art. 4.

Nessun tenente di vascello potrà essere nominato capitano di corvetta se non avrà compiuti quattro anni nel grado, dei quali tre d'imbarco.

(Approvato).

Art. 5.

Nessun capitano di corvetta potrà essere promosso capitano di fregata se non avrà compiuto almeno due anni nel grado, dei quali uno d'imbarco. Sino al limite di 6 mesi potrà essere computato come tempo utile d'imbarco, quello fatto in comando nel grado di tenente di vascello, purchè sia in eccedenza dei tre anni d'imbarco richiesti in quel grado.

(Approvato).

Art. 6.

Nessun capitano di fregata potrà essere promosso capitano di vascello, se non avrà compiuto almeno tre anni nel grado con 18 mesi d'imbarco e se non conterà inoltre un anno in comando da ufficiale superiore e sei mesi quale ufficiale al dettaglio od ufficiale in 2° dopo la promozione a tenente di vascello.

Senatore CORSIL., *relatore*. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CORSIL., *relatore*. Se il Senato lo permette, l'Ufficio centrale, d'accordo anche con il signor ministro della marina, introdurrebbe in questo art. 6 una piccola variante che trasmetto alla Presidenza.

PRESIDENTE. Leggo l'emendamento all'art. 6 testè proposto dall'Ufficio centrale di concerto col signor ministro della marina.

Dove dice: *con 18 mesi d'imbarco*, deve aggiungersi *nel grado stesso e se non conterà*, ecc.

La parola *inoltre* si sopprime, si dirà invece: « un anno in comando da ufficiale superiore e sei mesi quale ufficiale al dettaglio ».

L'art. 6 resterebbe dunque così redatto:

Art. 6.

Nessun capitano di fregata potrà essere promosso capitano di vascello, se non avrà compiuto almeno tre anni nel grado con diciotto mesi d'imbarco nel grado stesso e se non conterà un anno in comando da ufficiale superiore e sei mesi quale ufficiale al dettaglio od ufficiale in 2° dopo la promozione a tenente di vascello.

(Approvato).

Leggo l'art. 7 coll'emendamento proposto dall'Ufficio centrale, d'accordo col signor ministro:

Art. 7.

Sono abrogati gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22 e 23 della legge 4 dicembre 1858, n. 3092, sull'avanzamento nell'armata di mare nonchè gli articoli 1, 2 e 3 della legge 8 luglio 1860. Tuttavia gli ufficiali attualmente in servizio, i quali alla pubblicazione della presente legge abbiano diritti derivanti da concorsi fatti o i requisiti per l'avanzamento in virtù di disposizioni preesistenti, potranno sempre invocarlo.

(Approvato).

La votazione a scrutinio segreto di questo progetto di legge avrà luogo in altra tornata.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani.

Al tocco — Riunione degli Uffici per la loro costituzione e per l'esame del progetto di legge

per la costruzione di un Canale per congiungere quello denominato di Cigliano col Canale Cavour.

Alle due pom. — Seduta pubblica.

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Modificazioni alla legge sull'istruzione superiore;

Modificazioni alla legge 4 dicembre 1858 sull'avanzamento nell'armata di mare.

II. Interpellanza del senatore Griffini al ministro dell'interno;

III. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Spesa per definire la controversia coi proprietari dei molini Corsea;

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1886 al 30 giugno 1887;

Idem del Ministero degli affari esteri;

Idem del Ministero della guerra;

Convalidazione del regio decreto che autorizza la prelevazione di spese impreviste sull'esercizio finanziario 1885-86, del Ministero dell'interno;

Perenzione d'istanza nei giudizi avanti la Corte dei conti;

Riordinamento del Consiglio di Stato.

La seduta è sciolta (ore 5.40).